

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 2603</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BONALUMI, MANCINI VINCENZO, ANSELMI TINA, ARMATO, BIANCHI FORTUNATO, BIANCO, BODRATO, CALVETTI, CASSANMAGNAGO CERRETTI MARIA LUISA, GARGANI, GASCO, GIORDANO, LOBIANCO, MAROCCO, MATTARELLI, MAZZOLA, MICHELI FILIPPO, MONTI MAURIZIO, PADULA, PISICCHIO, POSTAL, RAMPA, RENDE, ROGNONI, RUSSO FERDINANDO, SANGALLI, SANZA, SPITELLA, VECCHIARELLI**

*Presentata il 13 dicembre 1973*

Nuove disposizioni in materia di assegni familiari e istituzione del Fondo di azione sociale della Cassa unica per gli assegni familiari

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, l'istituto degli assegni familiari, nella sua più recente evoluzione, ha cessato di essere l'accessorio di un lavoro retribuito e perfino di un lavoro attuale. Esso è attualmente preordinato allo specifico fine di incidere sulla sufficienza di guadagno del lavoratore in relazione agli effettivi bisogni che egli deve fronteggiare nonché di integrare le prestazioni economiche previdenziali, temporanee e permanenti, erogate per eventi che si riflettono sulla capacità di guadagno, quali, principalmente, l'indennità di disoccupazione e la pensione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

In tal modo, tale particolare prestazione, complementare di un reddito di lavoro o di altra natura, costituisce, per l'ampia sfera di soggetti destinatari e per i meccanismi di funzionamento, un importante strumento di re-

distribuzione del reddito fra categorie diverse di lavoratori e ad un tempo verso le famiglie numerose e le zone territoriali economicamente meno sviluppate.

L'intensità e l'efficacia della redistribuzione si sono negli ultimi tempi ampiamente attenuate sia per il mancato adeguamento dal 1965 delle misure degli assegni familiari in relazione alla crescita delle retribuzioni sia per la riduzione in assoluto degli stessi per effetto dell'aumento del costo della vita.

Le modifiche che questa proposta di legge intende introdurre valgono appunto a riconfermare significativamente nell'ambito del sistema previdenziale il ruolo degli assegni familiari, la cui ampiezza come fattore redistributivo è notevolmente accentuata dalle presenti disposizioni relative all'aumento delle misure di tali prestazioni per la moglie e i figli a carico, che vengono nel contempo uni-

ficcate, dalla introduzione del principio della imposta negativa che tiene conto dei redditi delle famiglie e dall'abolizione dei massimali contributivi. Accanto a queste prestazioni, di carattere generale in quanto possono essere utilizzate indifferentemente per i diversi bisogni del gruppo familiare, la stessa proposta di legge intende promuovere la istituzione di particolari servizi sociali, che hanno il vantaggio di servire più direttamente l'interesse dei fanciulli. In effetti, la grave insufficienza della infrastruttura collettiva familiare e le rilevanti esigenze dei lavoratori delle congestionate aree metropolitane e delle famiglie in cui le donne lavorano, giustificano la immediata adozione di speciali misure nella prospettiva di una promozione sociale collettiva spettante all'azione dello Stato nel quadro della politica familiare.

Questi i motivi ispiratori della presente proposta di legge, di cui s'intende dare qui di seguito una breve esposizione.

L'articolo 1 dispone l'aumento degli assegni per il coniuge e i figli a carico del lavoratore dalle attuali misure rispettivamente di lire 4.160 e 5.720 mensili alla misura unica di lire 7.800 mensili (300 lire giornaliere). Dall'aumento sono esclusi i genitori e gli altri ascendenti, tenuto conto che la recente evoluzione del regime pensionistico ha colmato quelle insufficienze prima compensate dagli assegni familiari e che la corrispondente legislazione della CEE, cui la nostra dovrà armonizzarsi, non comprende tali soggetti tra i beneficiari degli assegni.

Gli assegni, corrisposti in misura fissa a tutti i lavoratori aventi diritto, compresi i pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria, risultano quindi raddoppiati e costituiscono un apporto significativo per i lavoratori con redditi meno elevati e per le aree meno sviluppate dove le opportunità di occupazione delle donne e dei giovani sono ridotte.

Per consentire inoltre una ulteriore correzione dei salari in relazione allo stato di bisogno della famiglia, si dispone una maggiore integrazione dei redditi minimi familiari con la fissazione di un assegno di importo superiore a partire dal 2° figlio a determinate condizioni di reddito della famiglia, in relazione all'esigenza di adeguare i redditi più bassi, peraltro maggiormente colpiti dall'aumento del costo della vita, e con l'esclusione dei redditi più alti dagli aumenti in questione si introduce il principio di sicurezza sociale di correlare le prestazioni ai bisogni effettivi senza aumentare il costo del piano di redistribuzione.

Articolo 2. — La soppressione del massimale consente di effettuare prelievi percentualmente proporzionali alle effettive retribuzioni, accentuando così il meccanismo solidaristico tra categorie di lavoratori e la intensità della redistribuzione del reddito da lavoro dipendente tra regioni a diverso sviluppo, e di riproporzionare le aliquote di contribuzione attualmente di gran lunga superiori alla loro reale incidenza.

Si è ritenuto di fissare un'aliquota differenziata, del 5,20 per cento, rispetto a quella generale del 7,50 per cento, per i piccoli artigiani, commercianti, cooperative di lavoro e per i datori di lavoro agricolo, tenuto conto delle loro più ridotte capacità contributive. Si riduce inoltre l'aliquota contributiva, attualmente prevista per gli addetti ai servizi domestici e familiari, dal 5 al 3 per cento.

Nel settore agricolo, si introduce il sistema di pagamento dei contributi a percentuale in luogo dell'attuale contributo fisso per giornata lavorativa: l'aliquota contributiva ridotta è riferita ad una retribuzione convenzionale, che attualmente è vicina alle 4.000 lire giornaliere.

L'adozione dell'aliquota unica del 7,50 per cento, con soppressione delle precedenti differenziazioni, consente di evitare che i maggiori oneri conseguenti all'abolizione dei massimali ricadano interamente sulla grande industria e sul settore bancario assicurativo, il cui apporto sarà già notevole a causa dei salari più elevati ivi pagati.

Si introduce un correttivo al pagamento dell'aliquota unica sull'intero salario, fissandosi una percentuale contributiva inferiore dopo un *plafond* di 500.000 lire, sia per esigenze di giustizia distributiva degli oneri sia per tener conto che negli altri paesi della CEE vige nella particolare forma previdenziale un massimale, unico per tutti i settori di attività, con aliquota contributiva indifferenziata.

L'articolo 3 pone a carico dell'INPGI il versamento di un contributo di solidarietà in favore della Cassa unica assegni familiari, ritenendosi che anche le imprese editoriali, al pari delle altre, debbano contribuire alla mutualità generale della Cassa.

Si aumenta inoltre il contributo dello Stato alla Cassa stessa, come forma di fiscalizzazione degli oneri sociali per l'agricoltura, essendo la contribuzione del settore agricolo del tutto inadeguata al finanziamento delle presenti prestazioni corrisposte ai lavoratori agricoli.

L'articolo 4 ammette alla contribuzione agricola unificata gli operai cosiddetti « mar-

ginali » dell'agricoltura, volendosi così superare le numerosè contestazioni in atto e comunque semplificare gli adempimenti delle aziende in una procedura di riscossione dei contributi interamente unificata.

Si è d'avviso che le prestazioni per i carichi familiari (assegni familiari, aggiunta di famiglia) debbano essere corrisposti ai lavoratori dipendenti di tutte le categorie con criteri il più possibile uniformi circa la misura delle prestazioni e i beneficiari delle medesime, e che, per quanto riguarda le prestazioni previdenziali di carattere permanente, quali le pensioni, le attuali integrazioni familiari debbano essere sostituite da assegni dello stesso tipo e misura di quelli previsti per i lavoratori attivi. A questo indirizzo corrispondono gli articoli 5, 6 e 14.

Con l'articolo 5, le quote di maggiorazione delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria sono sostituite per gli stessi beneficiari dagli assegni familiari, uniformandone così la disciplina normativa, ed è trasferito l'onere relativo alla competente Cassa unica, il cui andamento economico è segnatamente attivo. Si libera in tal modo il fondo pensioni lavoratori dipendenti di un aggravio per destinarlo all'aumento dei minimi di pensione.

Una particolare attenzione si riserva alle quote di aggiunta di famiglia del personale statale, la cui disciplina, che risale al decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, evidenzia principalmente meccanismi complessi e situazioni superate. In relazione all'incongruità di tale normativa rispetto all'evoluzione del sistema previdenziale, si propone un suo allineamento alle corrispondenti norme sugli assegni familiari con una perequazione delle rispettive misure di prestazioni.

Si propone inoltre una graduale parificazione delle misure delle quote di aggiunta di famiglia corrisposte ai pensionati statali a quelle spettanti agli impiegati in attività di servizio, diversità giustificata un tempo dal particolare trattamento di quiescenza rispetto a quello del regime generale pensionistico.

L'articolo 7 attribuisce la qualifica di capofamiglia, ai fini del diritto agli assegni familiari per i figli a carico, al padre o alla madre, che presti lavoro dipendente retribuito, svincolando in tal modo tali prestazioni dal riconoscimento formale di quella qualifica e dalle connesse vicende lavorative.

Con l'articolo 8, si elimina la discriminazione tra impiegati o operai per quanto attiene ai limiti di età dei figli a carico per il

diritto agli assegni familiari. Si equipara inoltre il rapporto di apprendistato alla frequenza di scuola media, precisando che gli assegni spettano per i minori apprendisti fino al 21° anno di età.

In linea con le recenti disposizioni legislative, che hanno allargato i termini prescizionali per le altre prestazioni previdenziali, l'articolo 9 porta da 2 a 5 anni il termine di prescrizione del diritto agli assegni familiari e dei contributi.

Per l'articolo 10, cessano di far parte del comitato speciale degli assegni familiari i rappresentanti dei Ministeri dell'industria, della marina mercantile, dell'agricoltura e delle partecipazioni statali nonché gli esperti nominati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

La unificazione delle categorie professionali nella Cassa unica per gli assegni familiari, con estensione del principio di una piena solidarietà fra i settori di attività e con la determinazione di un unico tipo di assegno familiare di importo uguale per i settori stessi, non rende ormai indispensabile la presenza dei predetti rappresentanti in seno al comitato speciale per gli assegni familiari, la cui composizione, invero pletorica, andrebbe ulteriormente riformata e snellita.

Gli interessi pubblici appaiono sufficientemente rappresentati dai funzionari dei Ministeri del lavoro e del tesoro e adeguatamente tutelati per mezzo della concomitante attività di controllo svolta dal collegio sindacale della Cassa unica per gli assegni familiari. La composizione di quest'ultimo viene allineata, con l'articolo 11, agli altri collegi sindacali costituiti in seno all'INPS.

Con l'articolo 12 viene soppresso il contributo della CUAF in favore del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, per l'evidente ragione che la formazione professionale dei lavoratori è estranea ai compiti istituzionali di una gestione previdenziale, quale quella degli assegni familiari, mentre appartiene, per disposizione costituzionale, all'attività dello Stato che deve provvedervi con il concorso finanziario dell'intera collettività.

L'articolo 13 prevede la rivalutazione automatica degli assegni familiari mediante decreto ministeriale con l'utilizzo dell'avanzo di gestione, la cui consistenza è destinata a crescere annualmente con la lievitazione della massa salariale imponibile.

L'articolo 15 propone l'estensione degli assegni familiari ai piccoli artigiani, da attuarsi con provvedimento delegato entro un biennio.

La moderna tendenza di includere nella tutela previdenziale una sempre più larga massa di lavoratori si è manifestata, nel campo degli assegni familiari, con ritardo rispetto alle altre forme di protezione sociale. Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, il legislatore è intervenuto nel 1967 in favore dei coltivatori diretti, i cui nuclei familiari presentavano indifferibili esigenze di vita non passibili di soddisfacimento da parte degli scarsi redditi agricoli. Inoltre, in tempi recenti, le regioni a statuto speciale hanno adottato analoghi provvedimenti legislativi per la categoria dei piccoli artigiani, tenuto conto della discontinuità dei loro redditi di lavoro.

Nell'ambito della gradualità di interventi in materia di prestazioni integrative del reddito in rapporto ai carichi familiari, che è già negli orientamenti del cosiddetto « Progetto 80 » la presente norma prevede l'adozione, in un ragionevole spazio di tempo, di disposizioni in favore dei piccoli artigiani analogamente a quanto già previsto dalla legge n. 585 del 1967 in favore dei coltivatori diretti.

Il titolo II della proposta di legge intende introdurre, come si è prima accennato, delle particolari iniziative intese a soddisfare talune esigenze, di carattere sociale, delle famiglie dei lavoratori compresi nella sfera di applicazione del testo unico delle norme sugli assegni familiari.

Il pagamento di assegni familiari in misura fissa, uguale per tutti i lavoratori, equivale mediamente ad un maggiore potere d'acquisto a disposizione dei lavoratori che vivono nelle zone a basso reddito, dove, comunque, non si evidenziano quei costi sociali del sovraffollamento delle aree maggiormente sviluppate che si riflettono con particolare intensità sull'economia familiare dei lavoratori interessati. La predisposizione di adeguate misure sociali in favore delle famiglie dei lavoratori delle zone ad alto sviluppo, i cui salari subiscono i maggiori prelievi, specie con la abolizione dei massimali, da parte della Cassa unica per gli assegni familiari in favore delle famiglie dei lavoratori delle zone meno

sviluppate, corrisponde quindi alle particolari necessità di quelle famiglie nel contesto di una specifica realtà sociale e costituisce fattore di riequilibrio in presenza di un trattamento redistribuzionale erogato in misura fissa.

A tale scopo, l'articolo 16 istituisce un fondo alimentato da un contributo annuo a carico della Cassa unica per gli assegni familiari. La determinazione del contributo in percentuale crescente nel primo quinquennio è posta in relazione alla tendenza della gestione degli assegni familiari a dare un avanzo, originata evidentemente dal fatto che l'onere delle prestazioni, corrisposte in misura fissa, è pressoché costante mentre il gettito contributivo aumenta in rapporto alla crescita dei salari monetari.

L'ampia denominazione di Fondo di azione sociale racchiude tutte quelle iniziative, non completamente prevedibili in relazione alla continua evoluzione della realtà sociale, che saranno triennialmente definite dal programma di cui all'articolo 18.

Nel primo avvio di tale azione, in rispondenza di una forma superiore di politica dei consumi, l'opzione legislativa espressa dal secondo comma dello stesso articolo attende principalmente alla realizzazione di giardini d'infanzia e di centri ricreativi nelle zone di cui si è prima detto.

Con i successivi articoli 19 e 20 si prevede la costituzione di una Commissione centrale per la famiglia, la quale, soprattutto come organo di studio, dovrebbe assicurare, per la sua larga composizione, un contributo determinante alla formulazione del programma di intervento sociale del Fondo.

Onorevoli Colleghi, la presente proposta di legge intende offrire un contributo alla soluzione dei problemi più urgenti della famiglia, la quale, beninteso, come società primaria e necessaria, esige per la sua esistenza e sviluppo la costante attenzione dello Stato conforme alla rilevanza costituzionale ad essa assegnata e alla particolare considerazione della carta sociale europea.

## PROPOSTA DI LEGGE

## TITOLO I

NUOVE DISPOSIZIONI  
IN MATERIA DI ASSEGNI FAMILIARI

## ART. 1.

A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1974, le misure degli assegni familiari per i figli e il coniuge, relativamente alle tabelle A), B) e C) allegate al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e successive modificazioni, sono così determinate:

tabella A): per ciascun figlio, lire 1.800 settimanali; per il coniuge lire 1.800 settimanali;

tabelle B) e C): per ciascun figlio, lire 7.800 mensili; per il coniuge lire 7.800 mensili.

Le misure degli assegni familiari per ciascun figlio o persona equiparata, purché convivente con il capo-famiglia, sono elevate, a partire dalla seconda persona a carico, a lire 10.400 mensili, o lire 2.400 settimanali, nel caso che la famiglia del prestatore di lavoro avente diritto non abbia, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 150.000 mensili.

I miglioramenti apportati dal presente articolo non spettano al lavoratore capo-famiglia che abbia una retribuzione mensile superiore a lire 500.000, o nel caso che la retribuzione di uno dei coniugi sia superiore all'importo medesimo.

## ART. 2.

Dalla stessa data di cui al precedente articolo, il contributo alla Cassa unica per gli assegni familiari dovuto dai datori di lavoro di cui alle predette tabelle è fissato nelle seguenti misure della retribuzione lorda calcolata ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153:

7,50 per cento per la generalità dei datori di lavoro;

5,20 per cento per le aziende esercenti attività di natura agricola, per i datori di lavoro artigiani e commercianti, iscritti nei ri-

spettivi elenchi nominativi per l'assicurazione di malattia, nonché per le cooperative di lavoro iscritte nei registri prefettizi;

5 per cento per i datori di lavoro titolari di aziende industriali e artigiane tessili fino alla scadenza del triennio previsto dall'articolo 20, primo comma, della legge 1° dicembre 1971, n. 1101.

L'aliquota contributiva è ridotta al 4 per cento per la parte della retribuzione assoggettabile superiore a lire 500.000 mensili.

L'ammontare minimo della retribuzione assoggettabile a contributo è determinato in lire 1.000 giornaliere.

Sono abrogati i limiti massimi della retribuzione previsti dalle norme anteriori alla presente legge ai fini del pagamento dei contributi per gli assegni familiari.

Per i datori di lavoro domestico, il contributo per gli assegni familiari previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, è ridotto alla misura del 3 per cento.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, le aliquote contributive di cui al presente articolo potranno essere ridotte in relazione alla nuova massa retributiva imponibile e alle esigenze finanziarie delle competenti gestioni.

### ART. 3.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1974, l'Istituto nazionale previdenza giornalisti italiani è tenuto a corrispondere alla Cassa unica per gli assegni familiari una somma pari al 10 per cento delle retribuzioni assoggettate al contributo per gli assegni familiari dovuto dalle imprese editoriali per i giornalisti professionisti, determinata sulla base dei contributi effettivamente riscossi.

Il contributo annuo dello Stato alla Cassa unica per gli assegni familiari previsto dall'articolo 23 della legge 17 ottobre 1971, n. 1038, è elevato, con decorrenza dal 1° gennaio 1975, a lire 20 miliardi.

### ART. 4.

Con l'entrata in vigore della presente legge, all'accertamento e alla riscossione dei contributi dovuti per tutti gli operai dipen-

denti dai datori di lavoro agricolo si provvede mediante la procedura vigente per la contribuzione agricola unificata.

Per gli operai di cui al comma precedente l'aliquota contributiva per la Cassa unica per gli assegni familiari è calcolata sulla retribuzione determinata ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

Con effetto dalla data indicata al primo comma, è abrogato l'articolo 67 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, nella parte che risulta incompatibile con il presente articolo.

#### ART. 5.

Con effetto dal 1° gennaio 1974, ai titolari di pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti nonché degli assegni di cui all'articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni e integrazioni, spettano, per le persone di cui all'articolo 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903 e all'articolo 5 della legge 11 agosto 1972, n. 485, in luogo delle quote di maggiorazione, gli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni.

Gli assegni familiari corrisposti ai sensi del precedente comma sono a carico della Cassa unica per gli assegni familiari.

Gli assegni stessi sono concessi una sola volta per uno stesso beneficiario e non sono cumulabili con gli assegni familiari o con altri trattamenti di famiglia, comunque denominati, a chiunque spettanti in forza di legge per lo stesso beneficiario.

Qualora sussista il diritto a trattamenti diversi è data all'interessato facoltà di opzione per il trattamento più favorevole.

#### ART. 6.

Le quote di maggiorazione delle pensioni da liquidare con decorrenza 1° gennaio 1974 nelle forme sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti non potranno essere di importo superiore agli assegni familiari corrisposti ai titolari di pensione di cui al precedente articolo.

I titolari di pensione con decorrenza anteriore alla data predetta, i quali fruiscono di quote di maggiorazione per carichi di fami-

glia di importo più elevato, mantengono il maggiore trattamento fino a totale esaurimento della parte eccedente la misura stabilita in conformità del comma precedente in occasione di miglioramenti della misura delle pensioni o delle quote di maggiorazione.

ART. 7.

Il primo comma dell'articolo 3 del testo unico delle norme sugli assegni familiari è sostituito dal seguente:

« Ai fini della corresponsione degli assegni familiari previsti per i figli, si considera capofamiglia il padre e la madre.

Nel caso di richiesta da parte di entrambi i genitori, gli assegni spettano al coniuge che convive con il figlio ».

ART. 8.

L'articolo 4 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

« Gli assegni familiari sono corrisposti per ciascun figlio a carico di età inferiore ai 18 anni compiuti.

Gli assegni sono corrisposti fino al 21° anno qualora il figlio a carico frequenti una scuola media o professionale, e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequenti l'università.

Gli assegni sono corrisposti fino al 21° anno di età per il figlio a carico che sia occupato come apprendista.

Per il figlio e le persone equiparate a carico che si trovino per grave infermità fisica o mentale nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, gli assegni sono corrisposti senza alcun limite di età ».

ART. 9.

Il primo comma dell'articolo 23 e l'articolo 32 del predetto testo unico sono sostituiti dal seguente:

« Il diritto agli assegni familiari si prescrive nel termine di 5 anni.

Il contributo per gli assegni familiari si prescrive con il decorso di cinque anni dal giorno in cui doveva essere versato ».



ART. 10.

A modifica della composizione del Comitato speciale per gli assegni familiari, la lettera *d*) del primo comma e il terzo comma, per la parte relativa alla nomina di esperti, dell'articolo 12 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, sono soppressi.

ART. 11.

L'articolo 56 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Le funzioni di cui agli articoli 2403 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili, sono esercitate da un collegio di sindaci presieduto dal presidente del collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e composto da due funzionari con qualifica di dirigente per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

I sindaci intervengono alle riunioni del Comitato speciale per gli assegni familiari ».

ART. 12.

Dal 1° gennaio 1974, il contributo a carico della Cassa unica per gli assegni familiari previsto dall'articolo 1 della legge 12 febbraio 1967, n. 36, da versarsi annualmente al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, è abolito.

ART. 13.

In presenza di un avanzo annuale di gestione almeno pari al 10 per cento delle prestazioni erogate dalla Cassa unica degli assegni familiari si farà luogo alla rivalutazione automatica degli assegni stessi nella misura corrispondente.

L'adeguamento predetto è disposto con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

ART. 14.

Con effetto dal 1° gennaio 1975, gli enti pubblici, ad esclusione di quelli indicati nel comma seguente, sono tenuti all'applicazione

delle norme sugli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni.

Entro la data predetta, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, in favore del personale dello Stato e degli enti locali, norme aventi valore di legge intese a:

a) adeguare le quote di aggiunta di famiglia, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 e successive modificazioni, all'importo degli assegni familiari stabilito dalla presente legge;

b) riordinare e semplificare le disposizioni di cui alla citata legge, uniformandole, per quanto compatibile, alla disciplina degli assegni familiari prevista dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni;

c) avviare la graduale parificazione delle quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale in quiescenza a quelle stabilite per il personale in attività di servizio.

Salvo quanto disposto ai commi precedenti, sono abrogati gli articoli 79, 80 e 81 del citato testo unico delle norme sugli assegni familiari.

#### ART. 15.

Entro un biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare norme aventi valore di legge per l'estensione, mediante un contributo annuo a carico dello Stato, degli assegni familiari agli artigiani soggetti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti ai sensi della legge 4 luglio 1959, n. 463.

Le norme predette saranno emanate secondo la disciplina e con le limitazioni previste dalla legge 14 luglio 1967, n. 585, per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

### TITOLO II

#### ISTITUZIONE DEL FONDO DI AZIONE SOCIALE PER LE FAMIGLIE DEI LAVORATORI

#### ART. 16.

In seno alla Cassa unica per gli assegni familiari è istituito, con separata contabilità, il Fondo di azione sociale per le famiglie dei

lavoratori, destinato al finanziamento di servizi e prestazioni speciali, direttamente gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

**ART. 17.**

Il Fondo è alimentato, per il primo anno, dall'1 per cento del gettito annuo contributivo della Cassa unica per gli assegni familiari e, per gli anni successivi, da una percentuale in graduale aumento fino a raggiungere nel quinto anno il 5 per cento del gettito stesso.

**ART. 18.**

Il programma di intervento sociale del fondo è definito per ciascun triennio con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale di cui all'articolo seguente. Con lo stesso provvedimento, è determinata la ripartizione percentuale delle disponibilità del Fondo fra le diverse attività sociali indicate dal programma.

Con inizio dall'anno 1974, e sempre a carico del Fondo, sarà avviata nelle maggiori aree metropolitane la realizzazione di giardini di infanzia e di centri ricreativi per ragazzi preferenzialmente di genitori occupati al lavoro; una somma fissa sarà annualmente destinata alla concessione di prestiti finanziari per la prima sistemazione domestica dei giovani sposi. Sarà anche costituito un servizio di assistenti sociali per i compiti inerenti alle realizzazioni del Fondo di cui alla presente legge.

Con regolamento approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, udito il parere della Commissione centrale di cui all'articolo seguente, sono stabilite le norme per l'organizzazione e il funzionamento di ciascuna attività sociale del Fondo.

**ART. 19.**

È istituita, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la Commissione centrale per la famiglia con il compito di:

1) promuovere indagini e studi sui problemi sociali familiari e di riferirne annualmente al Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

2) esprimere pareri in ordine alle materie di cui all'articolo precedente e sulle que-

stioni che possono sorgere nella relativa pratica attuazione;

3) fare proposte sulle iniziative da assumersi a carico del Fondo di cui all'articolo 16 e per la loro armonizzazione con l'attività sociale spettante allo Stato nel quadro della politica familiare.

#### ART. 20.

La Commissione centrale per la famiglia è presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato. Essa è composta da:

sei rappresentanti dei lavoratori e due rappresentanti dei datori di lavoro, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali;

due rappresentanti delle associazioni familiari più rappresentative;

tre funzionari dirigenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale addetti ai servizi della previdenza e assistenza sociale, dei rapporti di lavoro e dell'addestramento e orientamento professionale;

cinque funzionari dirigenti, rispettivamente in rappresentanza dei Ministeri del tesoro, dell'interno, dei lavori pubblici, della pubblica istruzione e della sanità;

direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

In corrispondenza di ogni rappresentante effettivo dovrà essere designato e nominato un membro supplente.

Le funzioni di segreteria sono disimpegnate da due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dura in carica tre anni.

#### ART. 21.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.